

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art .17 Visite e viaggi di istruzione

Le visite d'istruzione e le uscite didattiche costituiscono una parte integrante della programmazione didattica - educativa in quanto finalizzate a:

- rafforzare la socializzazione e l'interazione
- offrire l'opportunità di vivere, in modo alternativo e coinvolgente, l'esperienza scolastica
- favorire il contatto con realtà naturali ed ambientali diverse dalla propria
- veicolare e supportare l'approfondimento e l'integrazione delle conoscenze acquisite in ambito disciplinare.

Per ogni classe, all'inizio di ciascun Anno Scolastico, deve essere programmata dagli OOC competenti almeno un viaggio della durata di un'intera giornata e due visite guidate di mezza giornata (visite a musei, spettacoli teatrali, mostre tematiche...).

Poiché le visite e i viaggi di istruzione sono, a tutti gli effetti, attività didattica, nessun alunno può esserne escluso per motivi economici. A tal fine, il Consiglio di Istituto programma le risorse necessarie ad integrare, in tutto o in parte, il contributo delle famiglie .

I genitori dovranno essere informati nel dettaglio su ogni singola iniziativa e sulla spesa annuale, affinché siano motivati ad autorizzare la partecipazione dei figli alle iniziative e a contribuire alle relative spese.

In ogni caso il DS non potrà autorizzare iniziative a cui non aderisce almeno l'80% dei destinatari

L'autorizzazione firmata dai genitori costituisce la premessa indispensabile e sufficiente per le successive prenotazioni, pertanto dopo tale atto il genitore non può ritirare l'adesione. In caso di rinuncia forzata per motivi documentati, le quote potranno essere restituite, in tutto o in parte, solo se il rimborso non determina un aggravio di spesa per i partecipanti, in ogni caso eventuali penali, contrattualmente conseguenti la mancata partecipazione, saranno a carico della famiglia.

Agli alunni non partecipanti sarà garantita l'attività didattica; pertanto i genitori sono tenuti a mandare i loro figli a scuola.

Qualora la Scuola ne ravvisi la necessità, i genitori potranno partecipare alle visite guidate o ai viaggi di istruzione, per assistere direttamente i figli.

Per garantire la sicurezza degli alunni e il regolare svolgimento delle visite/viaggi, deve essere garantita la presenza di un insegnante di classe ogni 15 alunni; tale rapporto scende a 10 in presenza di un alunno in situazione di handicap.

Il dirigente non può autorizzare uscite che prevedono un solo insegnante accompagnatore

Per i viaggi di istruzione all'estero, è necessario procedere ai seguenti adempimenti:

- applicazione della Direttiva n. 314/90 del Consiglio delle Comunità Europee;
- assicurazione integrativa che contempili il rientro in Italia;
- organizzazione attraverso Agenzie di viaggio specializzate quali Touring Club, WWF, agenzie accreditate FIAVET (da evitare l'organizzazione in proprio);
- viaggi aerei con Compagnie nazionali (o accreditate);
- rilascio, alla Direzione, del Libretto delle conformità (per le navi-scuola).

Art. 18 Richiesta di contributi volontari alle famiglie per la realizzazione del servizio scolastico e l'arricchimento dell'Offerta Formativa

Il Consiglio di Istituto stabilisce all'inizio dell'anno scolastico il contributo volontario da richiedere alle famiglie, individuando l'entità delle quote annuali per:

- l'assicurazione complementare;
- l'acquisto del materiale didattico ad uso collettivo;

Per le visite didattiche e di istruzione il Consiglio determina l'ammontare della spesa annuale vincolante per i docenti, diversificato per ordine di scuola e di classe.

Art. 19 Modalità di versamento del contributo volontario

Il contributo volontario annuale, inteso come somma delle voci esplicite nell'articolo precedente di cui la famiglia deciderà di farsi carico, verrà versato entro il 20.11.

La raccolta dei fondi potrà essere effettuata, anche nei locali della scuola dai rappresentanti dei genitori disponibili.

Art. 23 Raccolta di fondi all'interno della scuola

Sono consentite raccolte di fondi, **da parte dei rappresentanti dei genitori**, all'interno della scuola riferite a: gite scolastiche, **partecipazione a concorsi**, iniziative benefiche approvate dal Consiglio di Istituto.

Sono consentite inoltre raccolte di fondi (**sempre previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto**) finalizzate al:

1. finanziamento dei comitati dei genitori che collaborano strettamente con la scuola stessa;
2. finanziamento dei progetti da realizzare all'interno della scuola proposti dai docenti, dai comitati dei genitori dalle associazioni operanti nel territorio.

I finanziamenti, destinati alla scuola, dovranno essere riconosciuti dalla stessa mediante ricevuta (eventualmente deducibile) e registrati in bilancio, secondo quanto previsto dalle norme economiche che danno all'Istituto scolastico responsabilità giuridica.

Assemblee e comitato genitori

Art. 45 Assemblee

Il Dirigente Scolastico convoca annualmente le assemblee di classe per le elezioni dei rappresentanti di classe e per la consegna del documento di valutazione quadrimestrale.

I docenti o i genitori, in caso di necessità e previo assenso del Dirigente Scolastico, possono convocare l'assemblea di classe.

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici

Dette assemblee possono essere: di classe, di plesso o di Istituto; ad esse possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti interessati.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

Art. 46 Comitato dei genitori

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe possono costituire un Comitato dei Genitori per la promozione di interessi comuni.

Diritti e doveri degli studenti e delle famiglie

Art. 50 Frequenza

La frequenza costante, condizione essenziale per il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi, costituisce un obbligo di legge a cui si può derogare solo per consistenti motivi di salute e di famiglia.

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività svolte in orario scolastico.

Le assenze per malattia o per motivi familiari, le richieste di uscite anticipate o di ingresso posticipato vanno sempre giustificate e richiesti per la Scuola Primaria sul diario e per la Scuola Secondaria di primo grado sull'apposito libretto rilasciato dalla scuola.

Il coordinatore delle classi di scuola media e i docenti su posto comune nella scuola elementare sono tenuti a individuare e segnalare al Dirigente Scolastico casi di evasione dall'obbligo o di assenze ripetute.

Se il periodo d'assenza per malattia supera i sette giorni di calendario (compresi sabato e domenica), il genitore produce un'autocertificazione attestante l'avvenuta guarigione.

Le assenze di sette o più giorni per altri motivi, vanno preventivamente motivate al Dirigente Scolastico. A questo proposito, si invitano i genitori a programmare eventuali attività turistiche, sportive o culturali nei periodi di sospensione delle lezioni.

Art 51 Disciplina per il rispetto degli orari

L'orario delle lezioni è stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei docenti

I genitori sono responsabili della puntualità degli alunni e sono tenuti ad accertarsi dell'esistenza di eventuali comunicazioni scritte che comportino modifiche dell'orario in vigore.

Art 52 Disciplina per l'ingresso degli alunni

L'Istituzione scolastica diviene responsabile del minore dal primo suono della campana .

Gli alunni della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di primo grado possono essere accompagnati dai genitori fino al cancello di recinzione della scuola.

I genitori possono accedere all'interno dei locali solo per urgenti motivi.

I genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia devono accompagnare i figli nella sezione di appartenenza o affidarli alla responsabile del pre –scuola

Art 53 Ritardi degli alunni

Il rispetto rigoroso dell'orario di inizio delle lezioni costituisce una condizione necessaria per evitare disturbi alle attività didattiche

I genitori sono tenuti a giustificare i ritardi o il giorno in cui si verifica o il giorno successivo.

Nella Scuola Primaria, gli scolari che si presentano a scuola in ritardo, per essere ammessi, devono essere accompagnati da una persona adulta .

Il coordinatore di classe o i docenti a cui la classe è affidata, segnalano al Dirigente scolastico i ritardi frequenti o non giustificati.

Art 54 Disciplina per l'uscita degli alunni

Scuola dell'infanzia:

gli alunni saranno affidati all'interno dei locali scolastici ai genitori o ad altre persone maggiorenni delegati dagli stessi.

Scuola Primaria e Secondaria:

I docenti in servizio nell'ultima ora di lezione accompagnano la classe loro affidata al cancello, avendo cura di affidare gli utenti dello scuolabus e del post - scuola al personale incaricato del servizio.

a. Scuola primaria classi prime, seconde e terze:

gli insegnanti vigilano affinché gli alunni siano presi in consegna dai genitori o da maggiorenni delegati dagli stessi;

b. Scuola primaria – classi quarte e quinte – e scuola secondaria:

i genitori che intendono autorizzare i propri figli a tornare autonomamente a casa, sottoscrivono una dichiarazione in merito alla maturità psicofisica dello stesso (Allegato alla presente). Per favorire l'esercizio di tale maturità in relazione al comportamento sicuro sulla strada la scuola si impegna ad organizzare corsi di educazione stradale e a promuovere la partecipazione degli alunni a tutte le iniziative organizzate anche da altri enti.

Ritardo occasionale dei genitori o dei delegati

In caso di ritardo dei genitori o di maggiorenni ad essi delegati, i primi sono tenuti a incaricare un altro maggiorenne a prendere in consegna il figlio comunicandone l'identità al Plesso.

Il docente, in caso di assenza di un maggiorenne, riaccompagna il minore nei locali scolastici e lo affida ad un Collaboratore scolastico.

Art 55 Uscite in orario diverso da quello ufficiale

Le uscite anticipate, sostenute da validi motivi, devono essere:

- richieste per iscritto dai genitori;
- presentate al docente in servizio alla prima ora;
- annotate sul registro di classe a cura del docente.

I genitori o persone maggiorenni da essi delegate, con documento di riconoscimento, si devono far carico di venire a prendere l'alunno a scuola

Art 56 Accesso dei genitori agli edifici scolastici

I genitori che accompagnano e riprendono gli alunni all'ingresso della Scuola, avranno cura di non ostacolarne l'accesso e l'uscita.

Ai genitori non è consentito sostare all'interno della recinzione scolastica dopo l'inizio delle lezioni.

Durante l'orario scolastico non è consentito a genitori ed estranei l'accesso ad aule, mensa e corridoi.

Solo in caso d'effettiva necessità sarà l'operatore scolastico a chiamare gli insegnanti o comunque a rispondere alle esigenze del genitore.

Terminate le lezioni, gli alunni non possono rientrare nei locali scolastici poiché la Scuola non può garantirne la sicurezza.

Per lo stesso motivo, i genitori che accedono alla Scuola per partecipare alle sedute degli organi collegiali, alle assemblee, o colloqui con le docenti non possono portare minorenni.

Art 57 Materiale scolastico

In classe ogni alunno deve avere con sé:

- i libri di testo in adozione necessari allo svolgimento delle attività didattiche previste;
- i quaderni, e il corredo di cancelleria;
- il diario sul quale devono essere trascritte le comunicazioni della Scuola agli alunni e alle famiglie, le osservazioni dell'insegnante, gli eventuali impegni assegnati (compiti e lezioni).;

Gli alunni della scuola media devono inoltre portare il libretto scolastico di corrispondenza

L'alunno non deve portare a scuola oggetti non necessari o pericolosi.

L'Istituto non risponde di beni e di oggetti che l'alunno dimentica a scuola.

Art. 58 Corrispondenza scuola - famiglia

E' dovere dei genitori:

- controllare quotidianamente diario e libretto, prendere visione degli avvisi e firmare sia le comunicazioni sia le valutazioni disciplinari;
- comunicare per iscritto in segreteria eventuali infortuni degli alunni che dovessero verificarsi nel tragitto casa – scuola;
- consegnare, in caso d'infortuni, tempestivamente in segreteria e in originale tutta la documentazione medica per l'inoltro alla compagnia d'assicurazione;
- consegnare tempestivamente la scheda di valutazione firmata del primo quadrimestre e le prove di verifica che i docenti della Scuola Primaria sottopongono alla visione dei genitori.

E' dovere dei docenti controllare che gli tutti alunni annotino sul diario compiti e lezioni.

I docenti della prima ora si fanno carico di controllare l'apposizione delle firme dei genitori sugli avvisi, ove richiesta.

Art. 59 Compiti e studio a casa

L'attività di insegnamento e apprendimento deve svolgersi a scuola sotto la diretta responsabilità degli insegnanti.

Il lavoro a casa è necessario per promuovere la responsabilità dello studente nei confronti del proprio processo di apprendimento e il consolidamento dello stesso.

Gli insegnanti si impegnano a:

- graduare le richieste per esigere secondo le possibilità di ciascuno;
- concordare il carico complessivo con i colleghi del Team e del Consiglio di classe per rispettare i ritmi di apprendimento e le altre esigenze di vita;
- controllare il lavoro svolto e l'attività di studio per sviluppare consapevolezza e fornire stimoli all'apprendimento degli alunni

E' dovere degli alunni eseguire in modo puntuale e preciso i compiti assegnati ed essere preparati sulle lezioni date.

Art. 60 Interrogazioni e verifiche

I docenti eviteranno di far effettuare nella stessa giornata più di due verifiche.

I genitori hanno diritto di visionare i compiti in classe, le verifiche e, per la parte che riguarda il loro figlio, il registro dei docenti durante i colloqui.

Art. 61 Assemblea di classe degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado

Gli alunni della scuola secondaria possono chiedere al Consiglio di Classe o al Dirigente di riunirsi in assemblea, in orario scolastico per discutere problemi inerenti la classe alla presenza di un docente..

Le regole disciplinari

Art. 62 Comportamento nella scuola

Gli alunni terranno un comportamento corretto nei confronti dei docenti, dei non docenti e fra di loro, in ogni momento della vita scolastica.

Dovranno inoltre avere cura e rispetto di arredi, attrezzi, materiali e sussidi didattici.

Art. 63 Comportamento in palestra

Le lezioni di scienze motorie e sportive devono essere effettuate in tuta e scarpe ginniche, destinate esclusivamente a questa attività.

E' dovere degli alunni comportarsi in modo corretto negli spogliatoio e utilizzare il materiale e/o le attrezzature in modo appropriato.

In caso di necessità si può richiedere esonero dalla pratica sportiva con certificazione dettagliata che preveda la durata dell'esonero.

Art. 64 Comportamento in mensa

La fruizione del servizio mensa è facoltativa.

E' dovere delle famiglie comunicare agli insegnanti , per iscritto e tempestivamente, eventuali intolleranze o usanze alimentari di natura religiosa.

Se l'alunno usufruisce del servizio mensa, il genitore deve comunicare, possibilmente il giorno prima, l'entrata posticipata. Anche i ritardi non previsti devono essere comunicati alla scuola telefonicamente entro le ore 9.00 per permettere al servizio mensa di predisporre il pasto.

Art. 65 Uso del cellulare da parte degli alunni

E' vietato utilizzare e/o esibire il cellulare all'interno dell'ambiente scolastico.

È vietato portare a scuola: MP3, lettori CD, Videogiochi, ...

In caso di trasgressione, l'oggetto in questione sarà sequestrato dall'insegnante e consegnato al Dirigente che lo restituirà al genitore.

Art. 66 Abbigliamento degli alunni all'interno dei locali scolastici

Gli alunni della Scuola Primaria hanno l'obbligo di indossare il grembiule bianco (femmine) o la blusa nera (maschi).

Gli alunni della Scuola Secondaria devono indossare un abbigliamento funzionale e consono al contesto scolastico.

Art. 67 Deposito biciclette e motorini

1. All'interno della scuola la bicicletta e il motorino si conducono a mano
2. La bicicletta e il motorino devono essere depositata negli spazi predisposti.
3. La scuola non risponde del loro furto e/o danno.

Art. 68 Sanzioni disciplinari per gli alunni della scuola Secondaria.

L'argomento è normato dal regolamento di disciplina allegato al presente documento

Art. 69 Sanzioni disciplinari nella scuola elementare

Nella scuola Primaria, a fronte di gravi problemi disciplinari, i docenti della classe, dopo aver cercato ripetutamente collaborazione con la famiglia, in caso di insuccesso, chiedono la collaborazione dell'interclasse di plesso, e del Dirigente Scolastico.

Servizi e uso delle attrezzature

Art. 85 Servizio psico – pedagogico

L'intervento dello psico – pedagogista nelle classi o gli interventi su singoli alunni devono essere autorizzati per iscritto dai genitori.